

L U I G I  
PER GRAZIA DI DIO E  
ARCIVESCOVO METROPOLITA  
CAMPAGNA



M O R E T T I  
DELLA SEDE APOSTOLICA  
DI SALERNO  
ACERNO

Il Direttorio per il Ministero pastorale dei Vescovi, *Apostolorum Successores*, al capitolo VIII paragrafo II, parlando delle Foranie afferma: "Per rendere possibile l'attuazione del loro fine pastorale, nell'*erezione dei vicariati foranei o simili*, occorre che il Vescovo consideri alcuni criteri quali: l'omogeneità dell'indole e le consuetudini della popolazione, le caratteristiche comuni del settore geografico [...], la prossimità geografica e storica delle parrocchie, la facilità di incontri periodici per i chierici e altro [...]. E' opportuno dotare i vicariati foranei di uno *statuto comune*, che il Vescovo approverà dopo aver ascoltato il Consiglio Presbiterale, e nel quale si stabilisca, fra l'altro: la composizione di ogni vicariato foraneo; la denominazione dell'*ufficio di presidenza* secondo le tradizioni del luogo (Arciprete, Decano, Vicario foraneo); le sue facoltà, la forma di designazione, la durata dell'incarico ecc.; le *riunioni* a livello di forania: dei parroci e vicari parrocchiali, dei responsabili dei vari settori pastorali, ecc.; se non si fosse provveduto in altra sede, gli statuti possono determinare anche che alcuni vicari foranei siano, in base al proprio ufficio, *membri dei Consigli diocesani* presbiterale e pastorale; dove risulti conveniente, potranno costituirsi *servizi pastorali comuni* per le parrocchie della forania, animati da gruppi di presbiteri, religiosi e laici".

Preso atto che, con Decreto arcivescovile del 29 dicembre 2010, avendo dato un assetto definitivo alle Foranie della zona pastorale di Campagna e a quelle di Montercorvino Pugliano - Rovella e Salerno Est, le singole Foranie dell'Arcidiocesi sono ben definite;

“auspicando che le Foranie possano vivere, come ricaduta sul territorio diocesano, vere e proprie esperienze di sinodalità intorno agli Orientamenti pastorali offerti dal Convegno diocesano annuale e raccordandosi e dialogando con gli Uffici diocesani di servizio pastorale, possano articolare e verificare un cammino di Chiesa che si interroga sulle urgenze pastorali del popolo di Dio e sul modo di rispondere ad esse secondo il Vangelo e il Magistero della Chiesa” (Orientamenti Pastorali 2014-2015, n. 5 lettera e)

considerato il lavoro di studio e di approfondimento conseguito negli incontri con i Consigli Episcopale, Presbiterale e dei Vicari foranei;

sentito il Consiglio Presbiterale in data 2 dicembre 2014;

a norma del canone 94 §§ 1 e 3, con il presente Decreto, promulgo *ad experimentum atque triennium* lo

## STATUTO DEI VICARI FORANEI

il cui testo è allegato al presente Decreto.

Sarà cura dei Presbiteri, particolarmente di quelli impegnati nella cura pastorale, osservare quanto in esso stabilito e facilitare il servizio ai Confratelli che saranno designati per tale ufficio.

Il presente Statuto abroga ogni altra precedente disposizione in materia.

Salerno, dalla Curia Arcivescovile, Epifania del Signore 2015

Reg. U n. 1 / 2015

  
Sac. Sabato Naddeo  
Cancelliere Arcivescovile



  
✠ LUIGI MORETTI  
Arcivescovo Metropolita



## STATUTO DEI VICARI FORANEI

Art. 1 - Al fine di favorire più opportunamente ed efficacemente la cura pastorale del Popolo di Dio mediante un'azione comune, l'Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno si articola in peculiari raggruppamenti di parrocchie che, a norma del can. 374 §2, vengono denominate Foranie.

Art. 2 - La Forania è il luogo in cui le comunità parrocchiali, in uno spirito di comunione, coordinano l'azione pastorale unitaria, concretizzando in modo specifico le direttive e le indicazioni della Chiesa universale e di quella particolare. In essa viene pure promosso lo studio e la soluzione di problematiche specifiche dei diversi contesti pastorali e socio-culturali delle realtà parrocchiali e delle unità pastorali.

Art. 3 - L'Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno si suddivide in undici Foranie come riportato di seguito:

- Battipaglia - Olevano sul Tusciano
- Buccino - Caggiano
- Calvanico - Baronissi - Pellezzano
- Campagna - Colliano
- Eboli
- Mercato S. Severino - Bracigliano - Castel S. Giorgio
- Montecorvino Pugliano - Montecorvino Rovella - Pontecagnano - Acerno
- Salerno Ovest - Ogliara
- Salerno Est
- S. Cipriano Picentino - Giffoni Valle Piana - Giffoni Sei Casali
- Montoro - Solofra.

Art. 4 - Alla responsabilità di coordinamento della vita della Forania è preposto un presbitero che viene denominato Vicario foraneo (cfr. can. 553 §1), chiamato ad interagire con il Vescovo, i Vicari episcopali e gli Uffici di Curia per il buon andamento dell'azione pastorale della Forania.

Art. 5 - Il Vicario foraneo è scelto e nominato dal Vescovo (cfr. can. 553 §2), al quale i presbiteri della Forania sottopongono una terna che è la risultante di una votazione canonica, a norma del can. 119, secondo quanto si dispone:

- hanno diritto di voto i presbiteri, secolari e religiosi, che ricoprono un ufficio ecclesiastico nella Forania, i presbiteri secolari residenti nella Forania quiescenti e quelli con incarichi super parrocchiali. Tutti i presbiteri della Forania hanno sia voce attiva che passiva, a meno che non ne abbiano una proibizione dal diritto o siano affetti da inabilità permanente.
- per la validità della composizione della terna deve essere presente la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto;
- per la modalità di elezione la terna sarà composta da sacerdoti che abbiano avuto nelle prime due votazioni la maggioranza assoluta dei presenti e nella terza la sola maggioranza relativa. Dopo il terzo scrutinio, in caso di parità, si ritenga eletto colui che è più anziano di ordinazione.
- è possibile votare per delega data per iscritto ad un presbitero che partecipa alla votazione. Ogni presbitero non può avere più di una delega.



- sarà cura del Vicario foraneo uscente trasmettere al Vescovo il verbale della seduta con relativo risultato.
- resta salvo il diritto del Vescovo di scegliere un presbitero che non sia stato compreso nella terna.

Art. 6 - Il presbitero che il Vescovo nomina all'ufficio di Vicario foraneo:

- risieda nella forania, sia possibilmente in cura d'anime;
- sia stimato dal clero e dai fedeli per la sua prudenza e dottrina, pietà e zelo apostolico;
- sia animato da uno spirito di disponibilità e apertura al dialogo fraterno nella prospettiva del coinvolgimento collegiale nelle scelte pastorali per la crescita della comunione ecclesiale;
- abbia sufficienti doti di direzione, di lavoro condiviso, di relazione e di pratica con i moderni mezzi di comunicazione.

Art.7 - Il Vicario foraneo rimane in carica per tre anni e può essere riconfermato per un altro mandato, fatta salva la prerogativa del Vescovo di rinominarlo (cfr. can. 554 §2). Il Vescovo, per giusta causa, a suo prudente giudizio, può liberamente decidere di rimuoverlo dall'ufficio anche prima della scadenza del mandato a norma del can. 554 §3, sentito il Consiglio episcopale.

Art. 8 - Nel caso di morte, rinuncia, perdita dell'ufficio, impedimento o trasferimento, il Vescovo nomina il nuovo Vicario foraneo tra i componenti rimasti della precedente terna, fatto salvo il diritto di scegliere anche altro presbitero. Il nuovo Vicario resta in carica fino al completamento del triennio.

Art. 9 - Il Vicario foraneo, come atto iniziale del suo ufficio, nella prima riunione utile della Forania, proceda alla nomina del Segretario. Questi avrà il compito di verbalizzare i contenuti degli incontri foraniali, convocare i confratelli trasmettendo ad essi l'ordine del giorno preparato dal Vicario foraneo e custodire eventuali documenti e corrispondenze. Il Segretario resta in carico per l'intero mandato del Vicario foraneo.

Art. 10 - Il Vicario foraneo, nell'ambito della Forania, esercita il suo ufficio principalmente:

1. promuovendo, coordinando e animando l'attività pastorale delle parrocchie e delle unità pastorali con stile fraterno e comunione;
2. avendo cura che i chierici della propria Forania vivano conformemente al loro stato di vita e adempiano diligentemente i loro doveri;
3. vigilando che venga osservata la disciplina ecclesiale. In particolare provveda affinché in ogni parrocchia:
  - a. siano osservate fedelmente e attuate le norme del diritto universale e di quello particolare;
  - b. le azioni liturgiche siano celebrate secondo le disposizioni previste dai libri liturgici e dalle disposizioni diocesane;
  - c. si curi il decoro, la pulizia e l'adeguata fruizione delle chiese e dei locali ad esse annessi; della suppellettile sacra, soprattutto nella Celebrazione eucaristica e nella custodia del Santissimo Sacramento;



- d. ogni parrocchia sia dotata dei registri: dei battezzati, dei cresimati, dei matrimoni, dei defunti, della amministrazione dei beni, dei legati. Essi vengano aggiornati accuratamente e custoditi nel debito modo, come pure l'archivio parrocchiale sia salvaguardato e custodito;
- e. che i beni ecclesiastici siano amministrati diligentemente;
- f. la casa canonica sia mantenuta con la debita cura.

Art. 11 - Spetta al Vicario foraneo preparare l'ordine del giorno, presiedere le riunioni e stabilire le modalità del loro svolgimento. Durante tali incontri si premuri pure di moderare la discussione dei problemi pastorali delle comunità interessate e aggiornare i presbiteri sui documenti e sugli atti che vengono emanati dalla Santa Sede, dalla CEI, dal Vescovo e dagli Uffici di Curia. Trasmetta pure le varie comunicazioni riguardanti le attività pastorali diocesane di maggiore rilievo.

Art. 12 - Alle riunioni mensili dei presbiteri della Forania partecipino anche i diaconi permanenti. Ove si ritiene opportuno, il Vicario foraneo può invitare laici esperti affinché concorrano allo studio e alla soluzione di questioni inerenti la vita della Forania.

Art. 13 - Il Vicario foraneo, nello svolgimento del suo servizio, è tenuto a:

1. salvaguardare e custodire la comunione tra il Vescovo e i presbiteri della Forania;
2. favorire la fraternità tra i chierici, in spirito di sincera amicizia, di cordiale comunione, di armonica e fruttuosa corresponsabilità;
3. promuovere la concretizzazione di iniziative di vita comune sacerdotale, intesa a rendere più efficace il ministero sacerdotale nelle parrocchie e nelle unità pastorali;
4. motivare positivamente i presbiteri della Forania affinché partecipino agli incontri mensili diocesani e foraniali, come anche agli esercizi spirituali e ai corsi di aggiornamento;
5. incoraggiare i sacerdoti nella pastorale ordinaria, nella promozione culturale e nelle iniziative spirituali, promuovendo e proponendo incontri di preghiera, di studio e scambi di esperienze pastorali;
6. garantire che ai preti anziani o malati e a quanti si trovano in situazioni di difficoltà, personali e/o pastorali, non manchino gli aiuti spirituali e materiali necessari;
7. in caso di malattia o di decesso di un presbitero, a darne tempestiva comunicazione al Vescovo e agli Uffici di Curia;
8. premunirsi che durante la malattia o dopo la morte, specie di un parroco, non vadano perduti o asportati libri, documenti, suppellettili sacre e ogni altra cosa appartenente alla chiesa. Anzi, ne assuma la custodia, dandone comunicazione tempestiva agli Uffici di Curia;
9. provvedere che vengano celebrate degnamente le esequie dei chierici deceduti;
10. assicurare, in caso di necessità, la supplenza dei parroci, personalmente o mediante altri confratelli;



10. assicurare, in caso di necessità, la supplenza dei parroci, personalmente o mediante altri confratelli;
11. farsi carico di coordinare una turnazione di ferie e il riposo dei presbiteri assicurando alle comunità parrocchiali i servizi pastorali necessari, soprattutto la celebrazione della S. Messa nei giorni festivi;
12. esigere l'istituzione degli organismi di partecipazione (consiglio per gli affari economici e consiglio pastorale) in ogni parrocchia e nelle unità pastorali e garantirne lo svolgimento dei loro compiti istituzionali secondo gli statuti diocesani;
13. se consultato dal Vescovo per scelte di ordine pastorale e di governo, esprimere il suo parere circa la provvista di parroci, a norma del can. 524, e a far presente le necessità specifiche della Forania in spirito di costruttiva collaborazione finalizzato al bene delle comunità;
14. verificare che ogni parrocchia trasmetta i transunti, come pure le collette obbligatorie agli Uffici di Curia;
15. cooperare con gli Uffici di Curia, in occasione del trasferimento dei parroci, alla redazione degli inventari e di tutto quanto concerne le consegne previe al possesso canonico.

Art. 14 - Il Vescovo diocesano, mensilmente e ogniqualvolta lo ritiene opportuno, convoca i Vicari foranei per trattare questioni pastorali e per essere debitamente informato circa la situazione delle parrocchie e delle Foranie. In casi eccezionali, qualora il Vicario foraneo non potesse prendere parte ad un incontro, può delegare un altro presbitero della Forania a parteciparvi. Questi informerà il Vicario foraneo su quanto discusso in quella sede.

Art. 15 - Il Vicario foraneo ha l'obbligo di visitare le parrocchie della Forania (cfr. can. 555 §4), secondo tempi e modalità concordati con i parroci interessati. La visita ha lo scopo di verificare fraternamente, in spirito di comunione, l'andamento della vita pastorale e gli adempimenti previsti dal Diritto universale e da quello particolare.

Art. 16 - Il presente Statuto viene approvato *ad experimentum atque triennium*.

